

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 28 marzo 2022 n. 9931

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 29596-2020 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 205/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 474/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA STEFANO, che ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ██████████;

udito l'Avvocato ██████████

## FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 205/2020, pubblicata il 25 giugno 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato, in data 11/11/2013, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria [REDACTED] al medico psichiatra Dott. [REDACTED] per avere lo stesso intrattenuto con una paziente un rapporto estraneo a quello normale tra medico e paziente, in quanto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale, così ponendo in essere, anche tenuto conto dell'evidente squilibrio di posizioni che caratterizza la relazione professionale di tipo psichiatrico, una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

2. La Corte di appello ha ritenuto provata la condotta oggetto di contestazione, anche con riguardo al contenuto erotico delle comunicazioni intercorse, e condiviso la valutazione di gravità già espressa dal giudice di primo grado; in particolare, ha escluso che la condotta contestata potesse qualificarsi esclusivamente come molestie personali anche a carattere sessuale, con conseguente applicabilità della sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi, secondo la previsione di cui all'articolo 8, comma 8, lettera M) del c.c.n.l. Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con ciò disattendendo la tesi dell'appellante per la quale la disposizione citata non dovrebbe essere limitata alla relazione fra medici colleghi di lavoro o fra medici e soggetti terzi che non siano pazienti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] con unico motivo, assistito da memoria, cui ha resistito l'Azienda con controricorso, assistito anch'esso da memoria.

4. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque respinto.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il motivo proposto il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 8 c.c.n.l. Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., nonché degli articoli 2094 e 2104 c.c., censura la sentenza impugnata per avere qualificato la fattispecie come "molestie personali anche a carattere sessuale", ritenendo peraltro che alla stessa dovesse applicarsi non la norma che specificamente prevede tale condotta e la punisce con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di sei mesi (articolo 8, comma 8, lettera M del c.c.n.l.), ma la norma, generale e residuale, che rende possibile l'applicazione del licenziamento in tutti i casi di atti e comportamenti "non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa" posti in essere "anche nei confronti di terzi e di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto" (articolo 8, comma 11, punto 2, lettera F): conclusione - ad avviso del ricorrente - illegittimamente raggiunta dalla Corte di merito, la quale, allo scopo di rafforzare e aggravare ex post la fattispecie reale oggetto di causa, aveva rilevato che la condotta accertata aveva comportato la violazione dell'obbligo di diligenza e del dovere di correttezza nelle relazioni personali anche con gli utenti, in tal modo aggiungendo alla contestazione originaria, in contrasto con il principio di immodificabilità, elementi ad essa estranei e senza valutare

che la violazione dell'articolo 2104 c.c. e' gia' integralmente contenuta in ogni norma e sanzione disciplinare.

**6.** Il motivo non puo' essere accolto.

**7.** La Corte di appello ha ritenuto di condividere la valutazione del giudice di primo grado "a proposito del fatto che la condotta tenuta dal Dott. ██████████ non potesse qualificarsi esclusivamente come molestie personali anche a carattere sessuale", cosi' da meritare al piu' la sanzione conservativa, poiche' tale condotta del ricorrente aveva leso "la sfera personale e sessuale della paziente" ed era stata nel contempo realizzata in violazione degli "obblighi fondamentali della relazione fra medico psichiatra e paziente" (cfr. p. 12, penultimo e ultimo capoverso).

**8.** In precedenza la Corte aveva gia' rilevato, in esito all'esame del materiale istruttorio, che "per assiduita' delle comunicazioni (in qualsiasi ora del giorno e della notte) e per contenuto degli scambi, la relazione" del ██████████ con la paziente "non solo esulasse dalla relazione terapeutica per sconfinare in una impropria relazione personale, mostrando la necessita' di interrompere subito una intimita' cosi' inopportuna, che invece il Dott. ██████████ aveva proseguito ed a sua volta incentivato, fino a che l'intera vicenda si era interrotta bruscamente solo con la segnalazione della paziente V. alla UOC Psichiatria"; e concluso nel senso che tale condotta integrasse una "giusta causa risolutiva del rapporto di lavoro, trattandosi di radicale violazione degli obblighi deontologici del medico nei confronti della propria paziente, a maggior ragione nell'ambito di una terapia psichiatrica" (cfr. p. 10).

**9.** La Corte di appello ha, pertanto, chiaramente affermato la sussistenza nella specie di una radicale violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, una violazione tanto piu' grave perche' realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede, per sua stessa natura, uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilita' o di difficolta' personale; di conseguenza ritenendo che la fattispecie, cosi' come ricostruita alla luce delle circostanze del caso concreto (tra le quali il dimostrato contenuto erotico delle comunicazioni tra il medico e la sua paziente: cfr. pp. 10-12), si collocasse ben al di la' della norma, che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale, e fosse invece da ricondursi nell'area dei comportamenti non compresi specificamente in altre e precedenti previsioni disciplinari ma nondimeno, per la loro gravita', tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.

**10.** Ne consegue che il ricorso non si confronta con le specifiche ragioni decisorie poste a sostegno della sentenza impugnata, ragioni espresse in piu' luoghi della motivazione e del tutto evidenti nella sostanza del ragionamento che ha condotto la Corte a concludere per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

**11.** Si deve inoltre rilevare come il ricorrente, nell'inosservanza del requisito di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si limiti a riportare una proposizione tratta dal contenuto dell'addebito

disciplinare e non tale contenuto nella sua interezza, pur denunciando la violazione del principio di immutabilita' della contestazione e ponendo conseguentemente la necessita' di una sua complessiva valutazione.

**12.** D'altra parte, e' consolidato e risalente il principio, secondo il quale "In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non puo' discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dalla L. n. 604 del 1966, articolo 12), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravita', la possibilita' della sanzione espulsiva": principio di recente riaffermato da Cass. n. 14811/2020 (conformi, fra le molte: n. 8621/2020; n. 9223/2015; n. 13353/2011; n. 1173/1996) in una fattispecie, sovrapponibile alla presente, in cui la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perche' non sussumibili, stante la gravita' del comportamento posto in essere con abuso di qualita', nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale.

**13.** In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

**14.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**15.** Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.